INTERVENTI URGENTI A SALVAGUARDIA DEI LIVELLI OCCUPAZIONALI E PER IL FINANZIAMENTO DEI LAVORI SOCIALMENTE UTILI NELL'AREA NAPOLETANA E NELLA CITTA' DI PALERMO

Art. 5

Incompatibilità tra prestazioni economiche di disoccupazione e pensionamenti

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i trattamenti ordinari e speciali di disoccupazione e l'indennita' di mobilita' sono incompatibili con i trattamenti pensionistici diretti a carico dell'assicurazionegenerale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, degli ordinamenti sostitutivi, esonerativi ed esclusivi dell'assicurazione medesima, nonche' delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi. Sono altresi' incompatibili con i trattamenti di disoccupazione e con l'indennita' di mobilita' di cui al comma 1, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 23 luglio 1991, n. 223, i trattamenti di pensione anticipata, compresi quelli concessi ai sensi degli articoli 27 e 29 della stessa legge n. 223 del 1991.

Versione in vigore dal 13 febbraio 1993, non più in vigore dal 15 aprile 1993 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Interventi urgenti a salvaguardia dei livelli occupazionali e per il finanziamento dei lavori socialmente utili nell'area napoletana e nella citta' di Palermo
Estremi	Decreto-legge 12 febbraio 1993, n. 31
Capo	I — Interventi per l'occupazione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 13 febbraio 1993

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/interventi-urgenti-a-salvaguardia-dei-livelli-occupazionali-e-per-il/art-5-incompatibilita-tra-prestazioni-economiche-di-disoccupazione-e/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it